

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3546-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BIASCO)

Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle finanze

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e col Ministro del commercio con l'estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame è finalizzato ad aggiornare gli elementi contenuti nella Convenzione firmata il 17 dicembre del 1987 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait.

Sono infatti diversi gli elementi innovativi introdotti nella legislazione italiana soprattutto in materia fiscale, mentre anche da parte dello Stato del Kuwait è stata rilevata la presenza di condizioni di maggior favore nei rapporti con altri paesi. Di qui la necessità di un aggiornamento che pone in essere una soluzione equitativa in favore degli operatori economici dei due paesi, nel quadro di una linea strategica consolidata che ha già coinvolto altri paesi arabi quali gli Emirati, la Giordania, l'Oman, il Qatar e l'Arabia Saudita.

Primo elemento preso in esame, la necessità di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, unitamente alla previsione di adeguate misure per prevenire le evasioni fiscali.

Il Protocollo modificativo, che viene sottoposto per l'approvazione con il disegno di legge, attraverso i passaggi appena riferiti, pone termine, pertanto, alla situazione di discriminazione fiscale a carico delle imprese

italiane, rispetto alle imprese di altri paesi comunitari aventi rapporti commerciali con il Kuwait.

Vanno sottolineate la rilevanza che assume la correzione del regime fiscale dei dividendi sociali e l'individuazione dei criteri da seguire per la determinazione degli utili d'impresa rilevanti ai fini fiscali.

Il provvedimento costituisce inoltre un utile elemento finalizzato ad agevolare la posizione dell'Italia nel contesto delle prospettive che si aprono, in vista del rilancio del processo di pace nel Medio Oriente, che potrà assumere il ruolo di importante polo di sviluppo.

Il provvedimento consta di tre articoli: con il primo il Presidente della Repubblica viene autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione del 17 dicembre 1987; con il secondo, viene fissata la decorrenza della data di entrata in vigore in conformità con quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso Protocollo ed infine, con il terzo, l'entrata in vigore viene fissata, nel giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Si raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

BIASCO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MUNDI)

10 novembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

10 novembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

